

Vincenzo Cardone
Francesco Bassolino
Felicio De Luca
Mattia Rusciano

STUDIO NIGRO
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI LEGALI

Roberto Lorusso Caputi
Ciro Ferdinando De Luca
Giuseppina D'Alterio
Michele Sorrentino
Amelia Gerla
Mirka Cesnik
Matteo Travaglione
Arturo Ferrara
Roberto Capoluongo
Palma Marsilia
Brigida Ardolino
Cinzia Di Guida

Circolare 22/2020

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il 2019

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **anche in relazione al periodo d'imposta 2019**, gli **esercenti attività d'impresa, arti o professioni** - che svolgono come attività prevalente una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un indice di affidabilità fiscale - **sono tenuti alla compilazione dei modelli ISA**, i quali **forniscono un giudizio di sintesi sull'affidabilità del contribuente espresso su una scala da 1 a 10**. **Da tale giudizio dipende:** i) il **riconoscimento dei benefici previsti dal regime premiale**; ii) nonché **la possibile valutazione della posizione ai fini della formazione di liste di controllo** basate su analisi del rischio di evasione, elaborate tenendo anche conto delle informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria (art. 7 co. 6 del DPR 605/73). **In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale** conseguenti all'applicazione degli ISA, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, **sono riconosciuti determinati benefici**, tra i quali **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti** per un importo **non superiore a 50.000,00 euro annui relativamente all'IVA** e per un importo **non superiore a 20.000,00 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'IRAP**, nonché **l'esonero dall'apposizione del visto di conformità** ovvero dalla prestazione della garanzia per **i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui**. Con la circolare 16.6.2020 n. 16/E, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato **le novità nell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019**. Per quanto concerne **le variabili precalcolate**, rispetto allo scorso anno, **sono state rimosse**, tra le altre: i) **le informazioni desumibili dalle Certificazioni Uniche**; ii) **i dati relativi ai redditi di ciascuno dei sette periodi precedenti**; iii) **il numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo** nei sette periodi d'imposta precedenti; iv) **i dati relativi ai canoni da locazione desumibili dal modello RLI**. A fronte dell'eliminazione di tali variabili, **non risultano più attivi gli indicatori di anomalia ad esse correlati** (es. "Corrispondenza del numero totale incarichi con il modello CU", "Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU", "Corrispondenza dei canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili con

quelli dichiarati", "Reddito negativo per più di un triennio"). **Anche il coefficiente individuale** (variabile precalcolata basata sui dati delle precedenti 8 annualità dichiarative e non modificabile), utilizzato per la stima dei "Ricavi/Compensi per addetto" e del "Valore aggiunto per addetto", **è stato oggetto di modifica tramite l'elaborazione di un correttivo specifico** che si attiva in casi di riduzione dei ricavi nell'anno di applicazione rispetto alla media dei ricavi degli otto periodi precedenti.

Premessa

Gli **indici sintetici di affidabilità fiscale** (ISA) si applicano alle **attività d'impresa o di lavoro autonomo** per le quali è stato elaborato il relativo modello e **forniscono un giudizio di sintesi sull'affidabilità del contribuente espresso su una scala da 1 a 10** (art. 9-bis del DL 50/2017).

Osserva

Da tale giudizio dipende:

- il **riconoscimento dei benefici previsti dal regime premiale**;
- nonché **la possibile valutazione della posizione ai fini della formazione di liste di controllo** basate su analisi del rischio di evasione, elaborate tenendo anche conto delle informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari dell'Anagrafe tributaria (art. 7 co. 6 del DPR 605/73).

Gli indici **sintetici di affidabilità fiscale**:

- **sono approvati** con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze **entro il 31 dicembre del periodo d'imposta** per il quale sono applicati;
- **possono essere integrati**, per tener conto di particolari situazioni, **entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo** a quello per il quale le integrazioni sono applicate.

Osserva

La revisione degli indici è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate almeno **ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione**.

Applicazione degli ISA

L'applicazione degli ISA per ogni singolo contribuente presuppone la **compilazione di una specifica comunicazione approvata dall'Agenzia delle Entrate** (di seguito, modelli ISA) che:

- costituisce **parte integrante della dichiarazione dei redditi**, da presentare unitamente al modello REDDITI nel termine previsto per lo stesso;
- viene **compilata mediante uno specifico software**.

Oltre alle informazioni richieste dai modelli ISA, **sono necessari ulteriori dati** contenuti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che sono **resi disponibili nel Cassetto fiscale del contribuente**.

Modelli ISA

Sono tenuti alla **compilazione dei modelli ISA** gli **esercenti attività d'impresa** e di lavoro autonomo che svolgono **come attività prevalente una o più attività** tra quelle per le quali risulta **approvato un indice di affidabilità fiscale**.

Sono esclusi dagli ISA i **soggetti che si trovano in una delle condizioni indicate nella tabella che segue**.

Causa di esclusione	Codice nel modello REDDITI
Inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta	1
Cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta	2
Ricavi (art. 85 co. 1, esclusi quelli di cui alle lett. c), d) ed e) del TUIR) o compensi dichiarati (art. 54 co. 1 del TUIR) superiori a 5.164.569 euro	3
Periodo di non normale svolgimento dell'attività	4
Determinazione del reddito (d'impresa o di lavoro autonomo) con altre tipologie di criteri forfetari	5
Classificazione in una categoria reddituale diversa da quella prevista dal quadro degli elementi contabili contenuto nel modello ISA approvato per l'attività esercitata	6
Esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico ISA, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. "multiattività")	7
Società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi	11
Società cooperative esercenti attività di "Trasporto con taxi" - codice attività 49.32.10 e di "Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente" - codice attività 49.32.20, di cui all'ISA AG72U	12
Corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all'ISA BG77U - Trasporti marittimi e per vie d'acqua interne, noleggio di imbarcazioni e servizi connessi	13
Soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA	14

I contribuenti esclusi dall'applicazione degli ISA **non sono tenuti alla compilazione del relativo modello**, con la sola eccezione delle **imprese multiattività e dei partecipanti al gruppo IVA**.

Regime premiale

In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione, **sono riconosciuti i benefici riepilogati nella seguente tabella** (prov. Agenzia delle Entrate 30.4.2020 n. 183037).

Beneficio	Livello minimo di affidabilità richiesto
Esonero dal visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a: <ul style="list-style-type: none"> • 50.000,00 euro annui, relativamente all'IVA; • 20.000,00 euro annui, relativamente a imposte dirette e IRAP. 	8 (per il 2019) 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019)
Esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000,00 euro annui.	8 (per il 2019) 8,5 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019)
Esclusione dalla disciplina delle società di comodo.	9 (per il 2019) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019)
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.	8,5 (per il 2019) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019)
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito d'impresa e di lavoro autonomo.	8
Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.	9 (per il 2019) 9 (media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019)

I **benefici relativi alla riduzione dei termini di accertamento**, all'esclusione dalla disciplina delle società di comodo e all'esclusione/limitazione da alcune forme di accertamento **non operano in caso di violazioni che comportino l'obbligo di denuncia penale** per uno dei reati previsti dal DLgs. 74/2000.

Chiarimenti circolare n. 16 del 16.6.2020

Con la circolare 16.6.2020 n. 16/E, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato le novità nell'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2019. Tra gli aspetti trattati più rilevanti, **si segnalano i seguenti**:

- la **riduzione delle variabili precalcolate** e degli indicatori di anomalia ad esse correlati;
- le **semplificazioni dei modelli ISA**;
- la **modifica dei criteri per beneficiare del regime premiale**;
- i **nuovi criteri di utilizzo del punteggio di affidabilità** ai fini dell'analisi del rischio di evasione.

Variabili precalcolate e indicatori di anomalia

Per quanto concerne le variabili precalcolate, rispetto allo scorso anno, **sono state rimosse**, tra le altre:

- le **informazioni desumibili dalle Certificazioni Uniche** (ad esempio, condizione di lavoro dipendente e di pensionato, numero di incarichi e importo dei compensi percepiti, numero di CU nelle quali il contribuente risulta essere l'incaricato alla presentazione telematica);
- i **dati relativi ai redditi di ciascuno dei sette periodi precedenti** e quello sul numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione con reddito negativo nei sette periodi d'imposta precedenti;
- i **dati relativi ai canoni da locazione** desumibili dal modello RLI.

Osserva

A seguito delle osservazioni critiche delle organizzazioni di categoria, **il coefficiente individuale** (variabile precalcolata basata sui dati delle precedenti 8 annualità dichiarative e non modificabile), utilizzato per la stima dei "Ricavi/Compensi per addetto" e del "Valore aggiunto per addetto", **è stato oggetto di modifica** tramite l'elaborazione di un correttivo specifico che consente di migliorare i valori stimati in caso di riduzione dei ricavi nell'anno di applicazione rispetto alla media dei ricavi degli otto periodi precedenti.

A fronte dell'eliminazione delle variabili sopra indicate, **non risultano più attivi gli indicatori di anomalia ad esse correlati** (es. "Corrispondenza del numero totale incarichi con il modello CU", "Corrispondenza dei compensi dichiarati con il modello CU", "Corrispondenza dei canoni da locazione desumibili dal modello Registro Locazioni Immobili con quelli dichiarati", "Reddito negativo per più di un triennio").

Osserva

È, invece, **confermata l'operatività degli indicatori "Incidenza dei costi residuali di gestione"**, applicabile alle attività d'impresa, e **"Incidenza delle altre componenti negative sulle spese"**, applicabile alle attività di lavoro autonomo, ma il **calcolo di tali indicatori avviene quest'anno al netto degli oneri per imposte e tasse**.

Semplificazioni dei modelli ISA

In relazione alle modifiche che hanno interessato i **quadri contabili dei modelli**, dal quadro F (Imprese) **sono state eliminate tutte le informazioni** relative all'indicazione separata dei ricavi, dei costi e delle consistenze di magazzino relativi alla vendita di beni soggetti ad aggio o ricavo fisso; conseguentemente, le **componenti positive e negative di reddito dovranno far riferimento**, in maniera indistinta, **sia ai beni ad aggio o ricavo fisso che a tutti gli altri beni**.

Ulteriori eliminazioni riguardano i **rigli contenenti le voci "Spese per acquisti di servizi" e "Altri costi per servizi"** che sono state riunite nel solo rigo "Costo per servizi".

Osserva

Negli ISA relativi al lavoro autonomo evoluti per il 2019 **il quadro contabile H (anziché G) si presenta con una struttura** e una composizione dei rigli sostanzialmente **identica a quella del quadro RE del modello REDDITI**.

Modifica dei criteri per beneficiare del regime premiale

Per il periodo 2019, il **riconoscimento dei benefici del regime premiale** è possibile in base al **punteggio di affidabilità relativo al solo periodo 2019**, oppure in base alla media semplice dei livelli di affidabilità 2018 e 2019 (criterio che intende premiare situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo).

Osserva

La circ. 16/2020 (§ 8.1) si esprime in senso negativo in relazione **all'accesso al regime premiale da parte di soggetti per cui operino cause di esclusione dagli ISA** posto che, in presenza di tali condizioni, non può ritenersi affidabile il risultato ottenuto dagli ISA.

Variazioni del punteggio ISA a seguito di dichiarazioni integrative

L'art. 9-bis co. 1 del DL 50/2017 vincola la **fruizione dei benefici del regime premiale** all'invio della dichiarazione nei termini ordinari. Al riguardo, è stato chiarito che **è possibile accedere al regime premiale** anche se la dichiarazione dei redditi **viene presentata nei novanta giorni successivi** al termine (risposta interpello Agenzia Entrate 6.2.2020 n. 31).

La circ. 16/2020 (§ 8.3) precisa ulteriormente che **le eventuali dichiarazioni successive** alla scadenza del termine ordinario di presentazione **sono considerate:**

- **non rilevanti ai fini dei benefici premiali** se migliorano il punteggio ISA precedentemente ottenuto dal contribuente;
- **rilevanti ai fini della riduzione o della perdita dei benefici premiali** se riducono il punteggio ISA precedentemente ottenuto dal contribuente.

Ai fini dell'analisi del rischio di evasione, invece, **sono sempre considerati rilevanti gli esiti dell'ultima dichiarazione trasmessa.**

Nuovi criteri di utilizzo del punteggio di affidabilità ai fini dell'analisi del rischio di evasione

La circolare interviene anche in relazione **all'art. 148 del DL 34/2020** ("Rilancio") che ha definito eccezionali **criteri di utilizzo del livello di affidabilità fiscale** per la definizione delle strategie di controllo basate sull'analisi del rischio di evasione fiscale.

In considerazione delle difficoltà correlate al primo periodo di applicazione degli ISA, per il 2018, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengono conto anche **del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli ISA per il periodo 2019.**

Viene precisato che, in base a tale previsione, **qualora il contribuente avesse ottenuto un basso punteggio ISA per il 2018** (da intendersi minore o uguale a 6, in base al provv. 126200/2019), **sarà valutato anche il punteggio di affidabilità 2019**; la posizione assumerà rilevanza ai fini dell'analisi del rischio se, anche per questa annualità, il punteggio non risulterà più che sufficiente.

Per il periodo d'imposta 2020, invece, a causa degli **effetti sull'economia conseguenti all'emergenza sanitaria**, ai fini dell'analisi del rischio, **si terrà conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA** per i precedenti periodi d'imposta 2018 e 2019.

La circolare chiarisce che, **qualora i punteggi di affidabilità per i periodi d'imposta 2018 e 2019 facessero emergere una sostanziale affidabilità del contribuente**, la posizione risulterà di scarso interesse ai fini dell'analisi del rischio di evasione fiscale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti,
Napoli, 7 luglio 2020